## LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

## DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 6 marzo 2007 n. 4
L.R. 23 dicembre 2011 n. 24
........omissis......

## Art. 25

## Abitati da consolidare

- 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (a), le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono conferite ai Comuni, che le esercitano previa verifica di compatibilità con le condizioni geomorfologiche di stabilità del territorio e di non interferenza con le opere di consolidamento già realizzate.
- 2. Gli abitati da consolidare o da delocalizzare sono perimetrati, secondo le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni in legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 , recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), dai Servizi tecnici di bacino d'intesa con le Autorità di bacino competenti e sentiti i Comuni interessati. L'approvazione delle perimetrazioni da parte della Giunta regionale costituisce dichiarazione di abitato da consolidare o da delocalizzare.
- 3. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) e con le modalità previste dall'articolo 29 del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) rimangono in vigore fino alla loro eventuale revisione, da attuarsi secondo le modalità di cui al comma 2.
- 4. Le perimetrazioni approvate ai sensi <u>della legge n. 445 del 1908</u> , prima della approvazione del PTPR, sono riperimetrate secondo le modalità di cui al comma 2, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti, anche parzialmente, territori urbanizzati, che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica.
- **5.** Gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi <u>della legge n. 445 del 1908</u> e sprovvisti di perimetrazione, sono, previa verifica di sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4, perimetrati secondo le modalità di cui al comma 2.
- **6.** Gli abitati dichiarati da trasferire ai sensi <u>della legge n. 445 del 1908</u> sono sottoposti a verifica al fine di:
- a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di delocalizzazione;
- b) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;
- c) eliminare il vincolo di trasferimento.